
STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA "GENNARGENTU – MANDROLISAI"

TITOLO I

Art. 1 Costituzione e denominazione

I Comuni aderenti, con rispettive deliberazioni consiliari, di seguito elencate, adottate ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 2 agosto 2005 n. 12 e secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs 267/2000 approvano il presente Statuto e aderiscono alla costituzione della Comunità Montana denominata "Gennargentu-Mandrolisai", composta dai seguenti Comuni: **Aritzo, Atzara Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti, Tonara**

La Comunità Montana "Gennargentu-Mandrolisai" è istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 2 Agosto 2005, n° 12.

La Comunità Montana "Gennargentu-Mandrolisai", è una Unione di Comuni, Ente Locale costituito per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 2 Sede

La Comunità Montana "Gennargentu – Mandrolisai" ha sede legale ed amministrativa nel **Comune di Sorgono**.

Art. 3 Gonfalone e stemma

La Comunità Montana può dotarsi di un proprio gonfalone e stemma, con deliberazione del Consiglio dell'Ente.

Art. 4 Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto dovranno essere adottate con le procedure previste per le modifiche dello statuto comunale, ai sensi dell'art. 8, 1 comma, della L.R. 12/2005 e art. 6, 4° comma, del D.Lgs 267/2000. e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Norme che regolano la Comunità Montana

La Comunità Montana è regolata dalle leggi nazionali in vigore per la montagna, dalla L.R. 12/2005 da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente Statuto e da eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Nel silenzio dello Statuto si applicano le norme di cui alla L.R. 12/2005 e le disposizioni del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 6 - Finalità della Comunità

1. La Comunità Montana promuove, favorisce e coordina le iniziative rivolte allo sviluppo economico, sociale e culturale e alla valorizzazione del proprio territorio montano;

2. La Comunità Montana rappresenta **l'Ambito Territoriale Ottimale** per l'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione.

A tal fine promuove, studia, indirizza e favorisce l'introduzione di modalità organizzative e gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri e può avvalersi delle forme previste dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34 del D. Lgs. 267/2000 con particolare riferimento alle convenzioni e agli accordi di programma.

3. In particolare, la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5, della L.R. 12/2005:

- a. gestisce gli **interventi speciali per la montagna** stabiliti dalla normativa dell'UE e dalle leggi regionali e nazionali;
- b. **esercita le funzioni proprie dei comuni ricadenti in ambito territoriale**, o ad essi conferite, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- c. **esercita le funzioni ad essa** delegate dalla Provincia;

4. La Comunità adotta un piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano e programmi annuali di attuazione. Il piano stabilisce gli obiettivi generali dell'azione della comunità, individua gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del 4 comma dell'art. 1 della Legge 31.01.1994 n. 97, indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicura il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla Comunità. Con il programma annuale di attuazione sono approvati, i progetti per la realizzazione degli interventi speciali. I piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi all'Assessore Regionale competente in materia di EE.LL. ai fini della ripartizione del fondo per la montagna previsto dall'art. 10 della L.R. 12/2005.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I –ORGANI RAPPRESENTATIVI

Art. 7 - Organi della Comunità Montana

Sono organi della Comunità:

- Il Consiglio Comunitario;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente nominato dall'Assemblea.
-

Art. 8 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito da un rappresentante per ogni Comune associato.

2. Possono far parte del Consiglio della Comunità Montana **i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri** dei Comuni partecipanti.

3. Qualora, in base al numero dei Comuni aderenti alla Comunità Montana, la composizione del Consiglio vada oltre il limite previsto dall'art. 9, 4° comma

della L.R. 12/05 e dall'art. 37, 1° comma, del D.lgs n. 267/00 per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva della Comunità, è ammessa deroga a tale limite per consentire la presenza di un rappresentante per Comune associato.

4. I rappresentanti dei Comuni della Comunità Montana sono eletti dai Consigli dei Comuni partecipanti.

Art. 9 Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo dell'Ente, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. **Il Consiglio ha competenza** limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a. lo Statuto dell'Ente, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli di competenza della Giunta;
- b. i piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio, i programmi annuali di attuazione, i progetti per la realizzazione degli interventi speciali;
- c. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
- d. programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
- e. convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
- f. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- g. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- h. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- i. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- j. contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
- k. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario, di altri funzionari;
- m. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10 Costituzione, insediamento, durata in carica e rinnovo

1. Il Consiglio della Comunità Montana **dura in carica 5 anni e comunque sino al suo rinnovo che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.**
2. Il mandato di componenti eletti del Consiglio della Comunità Montana **coincide con la durata in carica del Consiglio Comunale da cui provengono.** I consiglieri, peraltro, restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio della Comunità Montana.
3. **I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione** dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana, con votazione segreta e con il sistema del voto limitato ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000 e secondo i termini fissati dal presente Statuto, entro e non oltre 45 giorni dalla data della seduta di insediamento dei rispettivi Consigli Comunali. **A parità di voti si considera eletto il più anziano di età.** Anche in caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine indicato che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
4. Trascorso inutilmente il termine previsto nel comma precedente, il Presidente della Comunità Montana, nei successivi dieci giorni, comunica tale inadempimento all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.
5. **La riunione per l'insediamento del Consiglio rinnovato** della Comunità Montana è convocata dal Presidente uscente della Comunità Montana o suo sostituto, entro dieci giorni dall'acquisizione degli atti deliberativi dei Consigli Comunali di elezione dei propri rappresentanti.
6. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
7. La seduta di primo insediamento del Consiglio della Comunità Montana è convocata con le modalità che saranno previste dal Presidente della Giunta Regionale nel Decreto istitutivo dell'Ente.
8. I componenti il Consiglio della Comunità Montana, rappresentanti di Comuni non interessati alla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
9. I seggi rimasti vacanti nel corso del quinquennio, a seguito di dimissioni, revoca o sopravvenuta decadenza dei Consiglieri della Comunità Montana, saranno coperti con nuova nomina da parte del Comune di appartenenza. Alla surroga si provvede nella prima seduta successiva alla conoscenza della vacanza. I predetti consiglieri restano in carica dal loro insediamento per il tempo rimanente alla scadenza del mandato.
10. Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono comunicate al Sindaco di appartenenza ed al Presidente della Comunità Montana.
11. Il Consiglio nella sua prima seduta e nei casi di surrogazione procede alla verifica della regolare composizione del consiglio stesso.
12. Sia in caso di rinnovo del Consiglio che in caso di successiva vacanza del Presidente o dell'organo esecutivo, nessuna deliberazione può essere assunta dal medesimo consiglio prima del rinnovo dei suddetti organi esecutivi.
13. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 11 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all'atto della convalida.
2. Lo stato giuridico dei Consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.
3. Ogni Consigliere oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione. Ha il diritto, a richiesta, di ottenere copia conforme delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e di prendere visione di tutti gli atti inerenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunitario.
4. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento del Consiglio disciplina le modalità per l'esercizio, da parte dei Consiglieri, dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

Art. 12 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri

1. L'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri della Comunità Montana sono regolate dalle norme vigenti in materia per i Consiglieri Comunali, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri, fatta eccezione per i Sindaci, che senza giustificati motivi non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
3. La pronuncia di decadenza è fatta dal Consiglio della Comunità, su proposta di uno dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella in cui è stata presentata la proposta, purché siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notificazione della medesima proposta all'interessato.
4. La decadenza viene, a cura del Presidente, comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui la decadenza stessa è stata pronunciata.
5. Le modalità sono stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.

Art 13 - Regolamento sul funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, sarà disciplinato con apposito regolamento, approvato dal Consiglio medesimo.
Detto regolamento dovrà prevedere, tra l'altro, norme sulle modalità della discussione, delle votazioni e dello scrutinio, sulla costituzione, sulla nomina e sul funzionamento di Commissioni consiliari permanenti e speciali, sul diritto dei Consiglieri a presentare proposte, interrogazioni,
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto nei casi in cui, per legge, o con motivata deliberazione sia altrimenti stabilito.
3. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede legale o presso la sede di un Comune membro; esso può riunirsi anche in luoghi diversi per assicurare la presenza della istituzione in tutto il territorio o, eccezionalmente, in altre sedi individuate dalla Giunta Esecutiva.
4. Il Consiglio della Comunità Montana è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati; la riunione sarà valida - come

seduta di seconda convocazione - purché sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio

Su convocazione del Presidente, il Consiglio della Comunità Montana deve riunirsi:

- a) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto del bilancio dell'esercizio precedente e della relazione;
- b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;

Si riunisce altresì:

- a. su iniziativa del Presidente;
- b. quando la Giunta Esecutiva lo ritenga necessario;
- c. quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
- d. su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Nei casi di cui alle lettere c. ed d. il Consiglio deve riunirsi entro 20 giorni dalla richiesta.

Qualora non si provveda, i soggetti di cui alle predette lettere possono richiedere l'intervento sostitutivo dell'Assessore Regionale degli Enti Locali.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante lettera raccomandata da consegnarsi all'ufficio postale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

La seconda convocazione deve essere prevista a non meno di un'ora dopo la prima.

Il regolamento potrà prevedere forme diversificate di certificazione della comunicazione quali telefax, posta elettronica, posta prioritaria, stabilite secondo le esigenze presentate dal singolo consigliere .

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio della seduta, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto nei casi in cui, per legge, o con motivata deliberazione sia altrimenti stabilito.

Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede legale o presso la sede di un Comune membro; esso può riunirsi anche in luoghi diversi per assicurare la presenza della istituzione in tutto il territorio o, eccezionalmente, in altre sedi individuate dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio della Comunità Montana è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati; la riunione sarà valida - come seduta di seconda convocazione - purché sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Art. 15 - Votazioni e deliberazioni

1. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio vota a scrutinio palese salvo che per l'elezione del Presidente e degli Assessori e per le questioni che comportino un giudizio sulle persone.
3. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di

società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.

4. Di tutte le deliberazioni viene inviata copia ai gruppi consiliari entro i termini previsti per la loro esecutività.

Copia delle deliberazioni del Consiglio della Comunità Montana vanno inviate per conoscenza, anche per via telematica, ai Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 16 - La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal **Presidente e da quattro Assessori**.

2. Il Consiglio, nella prima riunione, subito dopo la proclamazione degli eletti e la verifica della regolare composizione del Consiglio e le condizioni di eleggibilità, provvede a scrutinio segreto alla elezione del Presidente e dei componenti l'organo esecutivo.

3. Gli Assessori vengono eletti, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della L.R. 12/05, tra i componenti del Consiglio della Comunità Montana che siano Sindaci o Assessori dei Comuni della Comunità Montana. Ogni consigliere esprime tante preferenze quanti sono gli assessori da eleggere. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

4. La Giunta Esecutiva rimane in carica 5 anni e comunque per tutta la durata del Consiglio che ha provveduto a nominarla. Continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei successori.

5. L'Assessore rimane in carica fin tanto che mantiene il requisito di Sindaco o Assessore Comunale o di consigliere della Comunità Montana.

6. La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla Giunta.

7. L'assenza senza giustificati motivi a tre sedute consecutive della Giunta comporta la dichiarazione di decadenza, secondo la procedura prevista al precedente articolo 14 per la decadenza dei Consiglieri.

8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Comunità.

9. Se durante tale periodo si rendesse vacante uno dei seggi per effetto della perdita della qualifica di assessore o Sindaco, il Consiglio della Comunità Montana provvederà ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica per il tempo mancante alla scadenza del mandato.

10. La Giunta Esecutiva decade, comunque, quando per effetto di nuove elezioni comunali o altra causa cessi contemporaneamente del mandato la maggioranza dei componenti il consiglio della Comunità Montana.

11. Le riduzioni per dimissioni e decadenza del numero dei componenti della Giunta Esecutiva alla metà di quella iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intera giunta.

12. Il Presidente e la Giunta possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. La proposta di revoca è portata in discussione al Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione. In caso di revoca, dimissioni o decadenza della Giunta Esecutiva, il Consiglio è convocato non oltre 30 giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta; fino alle elezioni della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura solamente gli affari correnti.

Art. 17 - Competenze della Giunta Esecutiva.

1. La Giunta uniforma la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea.

2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso

deliberazioni collegiali, in particolare provvede:

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente, al Segretario e ai dirigenti;
- ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio dall'art. 17 del presente Statuto.

4. Di tutte le deliberazioni viene inviata anche per via telematica copia ai gruppi consiliari e ai sindaci entro i termini previsti per la loro esecutività.

Art. 18 - Riunioni e funzionamento della Giunta Esecutiva

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente con avviso da farsi con telegramma almeno 48 ore prima della riunione, salvo intesa unanime per diverse modalità; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

2. La Giunta si riunisce:

- in sessione ordinaria ogni mese;
- in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi membri.

3. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente della Comunità e, in sua assenza o impedimento dall'Assessore anziano, intendendosi per tale colui che in sede di elezione della Giunta Esecutiva ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. 4. La Giunta delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La Giunta può decidere di riunirsi in seduta pubblica; la Giunta può incaricare i propri componenti, anche in via permanente, della cura di determinati affari.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Comunità Montana nella prima riunione, subito dopo la convalida degli eletti e verifica della regolare composizione del consiglio.
3. Il **Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni** ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità Montana.
4. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Ogni componente può esprimere una sola preferenza.
5. Il Presidente dura in carica 5 anni.
6. La decadenza dalla carica di Sindaco comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente.
7. L'Assessore anziano provvede entro 30 giorni a convocare il Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva.
8. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana ed esercita le funzioni attribuitagli dallo statuto e dalla legge.
9. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva, coordinandone l'attività.
10. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art. 20 - Rapporti tra Organi Politici e Dirigenza

1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della Comunità Montana spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.
4. In particolare ai dirigenti spettano:
 - La direzione e gestione organizzativa del personale e dei servizi cui sono preposti, di cui devono verificare anche periodicamente il carico di lavoro, l'attività e la produttività;
 - L'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
 - Gli atti di gestione finanziaria, con le modalità previste dal Regolamento di contabilità ;
 - La predisposizione di proposte e programmi tecnici e contabili e la loro articolazione in progetti;
 - L'organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi affidati ai servizi;
 - L'individuazione, in base alla L. n. 241/90 e s.m. e i. dei responsabili dei

procedimenti che fanno capo ai singoli servizi e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, nel rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

ART. 21 Principi Generali di Organizzazione.

1. All'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana si applicano le disposizioni del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel D. Lgs. 267 del 18.08.2000, Tit. IV, artt. 88 e seguenti.
2. La Comunità Montana entro un anno dall'istituzione approva la dotazione organica del personale dipendente commisurata alle esigenze dei servizi espletati.
3. Alla copertura dei posti si provvede, prioritariamente, col personale dipendente di Comunità Montane soppresse, ricadenti nell'ambito territoriale della C.M. di nuova istituzione, in applicazione dell'art. 11,5 comma lett. A) , della L.R. n. 12/05.
4. La Comunità Montana disciplina con proprio regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
5. Il regolamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a. le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b. la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c. il segretario dell'Ente;
 - d. la dirigenza;
 - e. le procedure per l'adozione e pubblicazione delle Determinazioni;
 - f. i casi di incompatibilità;
 - g. gli organi collegiali;
 - h. gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 22 Il Segretario

1. Il segretario della Comunità è nominato dalla Giunta previo espletamento di concorso pubblico per titoli ed esami riservato al personale dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali. Si prescinde dal concorso per il Segretario di Comunità Montane soppresse per effetto della L.R. 12/05.
2. Si applicano al segretario della Comunità, in quanto compatibili, le norme relative ai compiti, doveri e responsabilità dei segretari comunali, nonché l'art. 8 della L. 23.03.1981 IL 930.
3. Il Segretario è coordinatore generale degli uffici e dei servizi della Comunità Montana. Svolge attività di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta, redigendo i relativi verbali.

TITOLO IV ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI E FORME DI COOPERAZIONE

Art. 23 - Principi generali

1. La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa

attribuite o delegate, uniforma la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali e per progetti.

2. Assicura la imparzialità delle scelte, l'utilizzazione razionale delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

3. Promuove forme di consultazione tra forze sociali e produttive, cittadini singoli ed associati.

4. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro:

- il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
- il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e soggetti privati.

5. Favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo, con la Provincia, con le Comunità Montane limitrofe, le Unioni dei Comuni e con i singoli Comuni, con altri Enti pubblici e privati e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

Art. 24 - Conferimento Funzioni

1. L'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità Montana.

2. I Comuni interessati all'esercizio associato di funzioni conferiscono apposita delega alla Comunità Montana.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 lette) della L.R. n° 12/2005 la Comunità Montana esercita le funzioni ad essa delegate dalla Provincia.

4. I rapporti tra gli enti saranno regolati da apposita convenzione secondo quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs n° 267/2000.

5. La Comunità Montana nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ove ne ricorrano i presupposti di legge:

- a) può assumere le funzioni dei Comuni che la costituiscono, di Comuni e di Unioni di Comuni limitrofi, quando sia delegata a svolgerle dai rispettivi Consigli e previa deliberazione di accettazione del consiglio della Comunità Montana;
- b) può delegare di volta in volta, nell'attuazione dei propri programmi di intervento, i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento per l'esecuzione di determinate opere o funzioni.

Art. 25 - Strumenti di programmazione

1. Oltre ai documenti contabili revisionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di programmazione:

- Il piano organico di sviluppo ed i programmi annuali di attuazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. R. n° 12/2005
- I progetti integrati, riguardanti specifiche azioni, e generalmente assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati
- Il piano dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

Art. 26 - Procedure per la formazione ed approvazione del piano di sviluppo e valorizzazione dei territori montani

(Art. 5, comma 5, L.R. 12/05)

1. La comunità montana adotta un piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano. Il piano stabilisce gli obiettivi generali delle risorse della Comunità Montana, individua gli strumenti speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'art 1 della L. 31.12.1994 n. 97, indica i tempi di realizzazione e i criteri di valutazione e ne assicura il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla comunità. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali.

2. I piani organici e i programmi annuali sono trasmessi all'Assessore competente in materia di EE.LL. ai fini della ripartizione del fondo della montagna ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/05 nella fase di formazione e predisposizione del piano devono essere convocate le rappresentanze economiche, sociali e gli enti pubblici operanti nel territorio.

3. Il progetto di piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano approvato dal Consiglio della comunità montana, deve essere trasmesso ai consigli comunali perché questi, entro 30 giorni dal ricevimento, esprimano il loro parere. Trascorso tale termine, senza che il consiglio comunale si sia espresso, il parere si intende positivo.

4. Esaminati i pareri dei consigli comunali, il consiglio della comunità montana adotta in via definitiva il piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano.

5. Per l'attuazione dei piani la Comunità Montana, d'intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici dei comuni o di altri enti.

Art. 27 - Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

1. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

2. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme idonee per la gestione associata dei servizi comunali.

3. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta, previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

TITOLO V - COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 28 - Conferenza dei Sindaci

1. Allo scopo di sviluppare strategie comuni volte a raggiungere gli obiettivi e di determinare una politica territoriale su questioni di particolare importanza, **è istituita la conferenza dei sindaci** quale organismo di consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella della Comunità Montana

2. E' costituita dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità Montana e dal Presidente della stessa che ne assume la presidenza.

3. Il Presidente provvede alla sua convocazione con cadenza periodica ovvero ogni qual volta ce ne fosse bisogno o su richiesta di almeno due sindaci.

-
4. La conferenza si riunisce presso la sede della Comunità Montana.
 5. La conferenza dei Sindaci deve essere obbligatoriamente convocata:
 - Ai fini della definizione degli indirizzi e delle direttive relative all'esercizio associato delle funzioni conferite alla Comunità Montana;
 6. Ha funzioni consultive e propositive rispetto alle politiche della Comunità Montana, al fine di assicurarne il coordinamento con quelle comunali, nel rispetto delle esigenze e delle peculiarità del territorio.

TITOLO FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29 - Finanziamenti

Le entrate della Comunità Montana sono costituite:

1. dalle contribuzioni dei comuni ricadenti in ambito territoriale;
2. dalle risorse del Fondo Regionale per la Montagna previsto dall'art. 10 della L.R. 12/05;
3. dalle risorse per il finanziamento della gestione associata di servizi e funzioni comunali previste dagli artt. 12 e 14 della L.R. 12/05.
4. da altri contributi e finanziamenti della Regione Sardegna;
5. dalle risorse ordinarie e straordinarie dello Stato;
6. dalle risorse dell'UE;
7. da ogni altra entrata consentite dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 30 - Bilancio e Contabilità

1. Il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.
2. L'ordinamento contabile della Comunità Montana è riservato alla legge dello Stato in materia di bilancio e contabilità.
3. La materia sarà disciplinata, nei limiti fissati dalla legge, da appositi regolamenti approvati dal Consiglio, concernenti: contabilità, economato, servizio tesoreria.

Art. 31 Il Revisore dei Conti

Per la revisione economico - finanziaria trovano applicazione le norme del titolo VII del D. Lgs n° 267/2000, artt. 234 e segg.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32 Consultazione e partecipazione popolare. Diritto di accesso e di informazione

1. La Comunità Montana valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con quelle professionali, cooperativistiche, economiche ed imprenditoriali onde consentire la più ampia partecipazione in sede di predisposizione di piani e programmi di rilievo

territoriale. È obbligatoria la consultazione in sede di predisposizione del piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono in situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni.

3. Per il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione trova applicazione l'art. 10 del D.Lgs n. 267/00.

4. Con apposito regolamento approvato dal consiglio si provvederà a definire nel dettaglio le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 33 Albo Pretorio

1. Le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, a cura del Segretario, nell'Albo pretorio istituito presso la sede della Comunità Montana negli stessi termini e con le stesse modalità con cui vengono pubblicate le deliberazioni dei Consigli Comunali.

Art. 34 Entrata in vigore.

Il presente Statuto entra in vigore successivamente alla pubblicazione del D.P.G.R. previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. 12/05 relativo all'istituzione della Comunità.